



Bando borse di studio

Anno accademico 2011/2012

(Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 13 maggio 2011
ed emanato con decreto del Presidente n. 4 del 7 giugno 2011)

INDICE

Bando di concorso per l'accesso ai benefici e servizi:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

<u>Art.1 Finalità</u>	pag. 4
<u>Art.2 Destinatari</u>	pag. 4
<u>Art.3 Cause di inammissibilità</u>	pag. 7
<u>Art.4 Cause di esclusione</u>	pag. 7
<u>Art.5 Cause di revoca</u>	pag. 8
<u>Art. 6 Restituzione dei servizi</u>	pag. 8
<u>Art.7 Periodo di fruibilità dei benefici</u>	pag. 9
<u>Art .8 Condizione di studente</u>	pag. 9

TITOLO II REQUISITI

<u>Art.9 Requisiti economici e patrimoniali</u>	pag. 11
<u>Art.10 Requisiti di merito</u>	pag. 13
<u>Art. 11 Bonus</u>	pag. 16
<u>Art. 12 Determinazione del punteggio di merito</u>	pag. 17

TITOLO III DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

<u>Art.13 Scadenze per la presentazione della domanda</u>	pag. 18
<u>Art.14 Modalità di presentazione della domanda</u>	pag. 19

TITOLO IV BENEFICI MESSI A CONCORSO

<u>Art.15 Borse di studio</u>	pag. 22
<u>Art.16 Servizi abitativi</u>	pag. 22
<u>Art.17 Servizi di ristorazione</u>	pag. 23
<u>Art.18 Contributi per la mobilità internazionale degli studenti</u>	pag. 23
<u>Art.19 Premi di Laurea</u>	pag. 24
<u>Art.20 Tassa regionale per il diritto allo studio: rimborso agli aventi diritto</u>	pag. 24

TITOLO V GRADUATORIE

<u>Art.21 Ripartizione fondi e Formulazione delle graduatorie</u>	pag. 26
<u>Art.22 Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi</u>	pag. 27
<u>Art.23 Modalità di concessione dei benefici</u>	pag. 28

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

<u>Art.24 Controlli</u>	pag. 30
<u>Art.25 Sanzioni</u>	pag. 30
<u>Art.26 Obblighi di informazione</u>	pag. 30

Art.27 Codice in materia di protezione dei dati personali

D. L. 30 giugno 2003, n. 196

Art.28 Rinvio

pag. 31

pag. 31

BANDO DI CONCORSO PER L'ACCESSO AI BENEFICI E SERVIZI

ANNO ACCADEMICO 2011/2012

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FINALITA'

In conformità alle disposizioni fissate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in data 9 aprile 2001, in attuazione dell'art. 4 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390, dei Decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 febbraio 2011, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni, del Decreto Ministeriale del 21 maggio 2010, e ai sensi della Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 "*Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione*", con la deliberazione di cui al punto n. 2) del Consiglio di Amministrazione dell'ADISU Puglia del 13 maggio 2011 è stato approvato il presente bando per assegnare:

- Borse di studio;
- Contributi per la mobilità internazionale;
- Premi di laurea;
- Servizi di ristorazione.

Art. 2 DESTINATARI

CORSI

Possono concorrere per la concessione dei benefici gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito di cui ai successivi articoli, iscritti per l'Anno Accademico 2011/2012 presso gli Atenei, indicati al comma successivo, aventi sede nel territorio pugliese:

- ad un corso di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n. 270/2004) e laurea magistrale a ciclo unico;
- ad un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) che non beneficino della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;
- ad una Scuola di specializzazione ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999.

ATENEI – ACCADEMIE DI BELLE ARTI - CONSERVATORI

- Università degli Studi di Bari
- Politecnico di Bari
- Conservatorio "N. Piccinni" – Bari
- Conservatorio "N. Rota" – Monopoli (BA)
- Accademia di Belle Arti di Bari
- LUM Jean Monnet – Casamassima (BA)

- Università degli Studi di Foggia
- Conservatorio “U. Giordano” – Foggia
- Accademia di Belle Arti di Foggia
- Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia
- Università del Salento
- Conservatorio “T. Schipa” – Lecce
- Accademia di Belle Arti di Lecce
- Istituto Musicale “G. Paisiello” – Taranto
- LUMSA

D’ora in poi tutti indicati come Università quando non diversamente espresso.

SEDI DI CORSO

Università degli Studi di Bari	Bari, Brindisi, Lecce, Castellana Grotte, Matera, Trani, Valenzano, Barletta, Bisceglie, Cassano Murge, Tricarico, Tricase, Acquaviva delle Fonti, Andria, Molfetta, Monte Sant’Angelo, Termoli, Corigliano Calabro, Isernia
Politecnico di Bari	Bari, Foggia, Taranto
Conservatorio “N. Piccinni” - Bari	Bari
Conservatorio “N. Rota” - Monopoli (BA)	Monopoli
Accademia di Belle Arti di Bari	Bari, Mola di Bari
LUM Jean Monnet - Casamassima (BA)	Casamassima (Ba)
Università degli Studi di Foggia	Foggia, San Giovanni Rotondo, Barletta
Conservatorio “U. Giordano” - Foggia	Foggia, Rodi Garganico
Accademia di Belle Arti di Foggia	Foggia
Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia	Foggia
Università del Salento	Lecce, Monteroni di Lecce, Brindisi
Conservatorio “T. Schipa” - Lecce	Lecce
Accademia di Belle Arti di Lecce	Lecce
Istituto Musicale “G. Paisiello” - Taranto	Taranto
LUMSA	Taranto

NON AVENTI DIRITTO AI BENEFICI

I benefici **non** possono essere concessi a coloro che:

- in possesso di diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivono all’Università per conseguire una laurea di primo livello;
- in possesso di laurea (corsi pre-riforma dei cicli universitari), laurea di primo livello o di secondo livello, si iscrivono all’Università per conseguire una ulteriore laurea di primo o secondo livello;
- in possesso di un titolo universitario, avente valore legale, si iscrivono di nuovo per conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello;
- che abbiano già beneficiato di borse di studio per lo stesso anno di corso di laurea da Enti pubblici e privati.

STUDENTI RINUNCIATARI O CON PASSAGGIO DI CORSO

Per gli studenti che hanno presentato rinuncia agli studi negli anni accademici precedenti e che si iscrivono ad un nuovo corso di laurea, solo per una volta è considerato come anno di prima iscrizione quello di inizio della nuova carriera universitaria.

Gli studenti **decaduti o rinunciatari**, ai quali viene data la possibilità di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di studio e che ottengono il riconoscimento di crediti acquisiti nella carriera precedente, non possono utilizzare tali crediti per la concessione dei benefici ADISU Puglia.

Agli studenti che si sono immatricolati nell'a.a. 2010/2011 e che effettuano un trasferimento di corso ad un primo anno di altro corso, solo per una volta non è conteggiato l'anno antecedente al trasferimento, purché l'Università non abbia confermato alcun credito (da esami e/o da idoneità) precedentemente conseguito.

Gli studenti già immatricolati negli anni accademici precedenti e che si trasferiscono da un Ateneo all'altro o da un corso all'altro sono assimilati agli effetti del presente bando, agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Gli studenti che durante la propria carriera universitaria abbiano effettuato passaggi di corso senza rinunciare alla precedente carriera, potranno essere ammessi solo se in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver cumulato un numero di anni d'iscrizione, ivi compresa quella relativa all'a.a. 2011/2012, superiore di un semestre alla durata legale del corso cui risultino iscritti per tale anno accademico;
- non aver beneficiato di borsa di studio o di assegno di studio per un numero di anni pari alla durata legale del corso cui risultino iscritti per l'a.a. 2011/2012, aumentato di uno;
- aver superato il numero minimo di crediti prescritti dal presente bando, con riferimento agli anni di permanenza all'Università, compreso l'a.a. 2011/2012.

STUDENTI STRANIERI

Gli studenti stranieri provenienti da uno dei paesi dell'U.E. sono equiparati ai cittadini italiani anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni.

Gli studenti stranieri extracomunitari devono allegare alla domanda, entro la scadenza prevista dal presente bando, apposita documentazione delle condizioni economiche rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

La documentazione deve indicare:

- a) la composizione del nucleo familiare,
- b) l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare,
- c) l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare.

Gli stessi devono, inoltre, allegare copia del permesso di soggiorno.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo - come da D.M. 21 maggio 2010 - (Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia) devono allegare alla domanda una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. In alternativa, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato

livello sociale, può essere rilasciata dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione esprime una dichiarazione di impegno all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti stranieri che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi in Italia si debbono attenere a quanto previsto per i cittadini italiani.

Sono esentati dal presentare le dichiarazioni consolari o dell'ambasciata gli studenti apolidi o rifugiati politici.

Gli studenti in possesso di doppia cittadinanza dovranno valersi di una sola delle due per ottenere i benefici forniti dall'ADISU Puglia.

Art. 3 CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

Le domande di borsa di studio e di servizio abitativo che non vengano trasmesse all'ADISU Puglia secondo le modalità previste dal successivo articolo 14 del presente bando non saranno considerate come domande di partecipazione al concorso.

Non saranno ammessi a partecipare al Concorso per il conferimento delle Borse di Studio a.a. 2011/2012 dell'ADISU Puglia gli studenti:

- a) per i quali il cartaceo stampato sia stato consegnato o spedito oltre i termini di scadenza fissati dal bando;
- b) che presentino la domanda senza aver preliminarmente provveduto alla compilazione on-line;
- c) che si iscrivano per il conseguimento di una ulteriore laurea di pari livello nell'a.a. 2011/2012;
- d) che, in possesso di titolo avente valore legale rilasciato dagli Istituti superiori di grado universitario, compresi quelli teologici, si iscrivano all'Università per l'a.a. 2011/2012;
- e) che negli anni precedenti abbiano presentato dichiarazioni non veritiere;
- f) che abbiano situazioni debitorie, a qualunque titolo, nei confronti dell'ADISU Puglia;
- g) che abbiano un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, riferito ai componenti il nucleo familiare, superiore al limite di **€ 17.000,00**;
- h) che abbiano un valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, riferito ai componenti il nucleo familiare, superiore al limite di **€ 31.000,00**.

Art. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dai benefici dell'ADISU Puglia gli studenti:

- a) che non presentino gli allegati previsti dal successivo art. 14 (**DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**);
- b) che presentino domanda priva di firma;
- c) che si trasferiscano da altra sede universitaria, senza la regolarizzazione del trasferimento entro i termini del 31 dicembre 2011;
- d) che siano iscritti oltre l'ulteriore semestre, calcolato a partire dal primo anno d'iscrizione in assoluto, presso un qualsiasi Ateneo italiano, a cui non sia seguita una rinuncia agli studi;
- e) che a seguito di accertamenti d'ufficio, condotti nella fase istruttoria, emerga la non corrispondenza fra il contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di partecipazione al concorso e i dati in possesso dall'Agenzia;
- f) che presentino la domanda di partecipazione al Concorso "Borse di Studio" a.a. 2011/2012 priva di elementi atti alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali;
- g) che presentino la certificazione ISEEU e ISPEU riferita a redditi familiari antecedente al 2010;

- h) stranieri extracomunitari che non abbiano documentato di aver ottenuto il permesso di soggiorno per l'a.a. 2011/2012;
- i) che non siano in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 10 del presente bando.

Le cause di esclusione di cui ai punti a), b), e), f), g), h) e i) sono sanabili entro i termini previsti per la presentazione dei ricorsi di cui all'art. 22.

Art. 5 CAUSE DI REVOCA

A seguito dei controlli che verranno effettuati d'ufficio, i benefici concessi dall'ADISU Puglia saranno revocati, con recupero delle somme già erogate, agli studenti che:

- a) non risultino regolarmente iscritti per l'a.a. 2011/2012 all'anno di corso per il quale è stata richiesta la borsa di studio;
- b) non abbiano perfezionato l'iscrizione all'Università per l'a.a. 2011/2012 entro il termine del 31 dicembre 2011;
- c) iscritti al 1° anno fuori corso non perfezionino l'iscrizione all'Università entro il 30 aprile 2012;
- d) rinuncino o sospendano gli studi durante l'a.a. 2011/2012;
- e) iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica e di laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004), non abbiano conseguito, entro il 30 novembre 2012, almeno 20 crediti;
- f) iscritti al primo anno di corso del dottorato di ricerca o di specializzazione non siano in possesso dei requisiti di ammissione per il 2° anno;
- g) iscritti al primo anno dei corsi attivati dai Conservatori non abbiano conseguito, entro il 30 novembre 2012, i crediti di cui all'art. 10 tab. "C";
- h) iscritti al primo anno che non abbiano documentato, entro il 31 gennaio 2013, il conseguimento di almeno 20 crediti;
- i) presentino situazioni diverse da quelle per le quali è stata concessa la borsa di studio per l'a.a. 2011/2012;
- j) risultino già beneficiari, per lo stesso anno di corso di laurea, di borse di studio erogate da Enti pubblici e privati o da Agenzie/Enti per il diritto allo studio;
- k) iscritti ad un corso di dottorato di ricerca, beneficino di Borsa di Studio erogata da Enti pubblici o privati;
- l) incorrano in una situazione dalla quale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Art. 6 RESTITUZIONE DEI BENEFICI

L'esclusione e la revoca, ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente bando, comportano la restituzione della borsa di studio e della quota dei servizi effettivamente fruiti, nonché degli altri benefici concessi in base all'esito della stessa domanda.

Gli studenti, per la restituzione di detti benefici, devono attenersi alle modalità e alle scadenze che saranno comunicate dall'ADISU Puglia.

In caso di mancata restituzione, l'Agenzia si riserva di applicare gli interessi legali e moratori che gli studenti saranno tenuti a pagare.

Potranno essere concesse, a richiesta e con idonee motivazioni, rateizzazioni della somma da restituire.

Art. 7 PERIODO DI FRUIBILITA' DEI BENEFICI

La Borsa di Studio è concessa annualmente per un numero massimo di anni pari alla durata legale dei corsi di studio, più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Per le Scuole di specializzazione, i Dottorati di ricerca e i Conservatori i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi.

Per gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, si veda l'art. 10.

ULTERIORE SEMESTRE (1 anno fuori corso)

Gli studenti iscritti al I anno fuori corso che risultino vincitori di borsa di studio hanno diritto a percepire metà del suo importo in denaro. Limitatamente ai servizi, la quota assegnata coprirà tutto l'anno accademico. La quota in denaro sarà erogata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2012, dopo la presentazione allo sportello studenti dell'ADISU Puglia della sede competente, del certificato, rilasciato dalla segreteria della propria Facoltà, da cui si evincano l'iscrizione all'a.a. 2011/2012 e gli esami sostenuti.

Art. 8 TIPOLOGIA DI STUDENTE

DEFINIZIONE DI STUDENTE “Fuori Sede”, “Pendolare” e “In Sede”

Studente “fuori sede”

Sono considerati “**Fuori Sede**” gli studenti che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a sessantacinque minuti (si veda tabella dei Comuni)

e

prendono alloggio a titolo oneroso, presso la sede universitaria frequentata, o nelle immediate vicinanze, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti per almeno 10 mesi nell'a.a. 2011/2012.

NOTA BENE per la Sede territoriale di Lecce:

Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea e al primo anno della laurea specialistica/magistrale, risultati idonei nelle graduatorie provvisorie della sede di Lecce e che, per effetto dell'entrata in vigore della tabella dei Comuni, sono stati classificati “pendolari” anziché “fuori sede”, è data la possibilità di confermare il posto letto assegnato per l'anno accademico 2010/2011, in base alla riserva stabilita nel bando per posti alloggio.

Gli stessi sono tenuti al pagamento di quanto previsto dall'art. 13, punto 2, del “Bando di concorso per l'assegnazione di posti alloggio” e, a richiesta, potranno usufruire di n. 310 pasti.

Gli studenti stranieri sono considerati comunque “**Fuori Sede**”, indipendentemente dal luogo della residenza in Italia, tranne l'ipotesi in cui il nucleo familiare dello studente risieda e produca reddito in Italia; in tal caso si applicheranno le disposizioni previste per gli studenti italiani.

Studenti “pendolari”

Sono considerati “**Pendolari**” gli studenti che risiedono in un Comune diverso da quello del corso frequentato, la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo inferiore a sessantacinque minuti (si veda tabella dei Comuni)

ovvero

risiedono in un comune diverso da quello del corso frequentato, la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a

sessantacinque minuti e prendano alloggio a titolo non oneroso, presso la sede universitaria frequentata o nelle immediate vicinanze, per almeno 10 mesi nell'a.a. 2011/2012.

Studenti “in sede”

Sono considerati “**In Sede**” gli studenti che risiedono nel Comune o nelle aree limitrofe della sede del corso frequentato (tabella dei Comuni).

STUDENTE FUORI SEDE NON ASSEGNATARIO DI POSTO ALLOGGIO

Gli studenti considerati “Fuori Sede”, idonei alla borsa di studio e non assegnatari di posto alloggio in una Residenza dell'ADISU Puglia, devono presentare, entro il **10/11/2011**, copia del contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata non inferiore a 10 mesi nell'a.a. 2011/2012, presso lo SPORTELLO STUDENTI dell'ADISU Puglia della sede di competenza.

Gli studenti che cambiano, lasciano o perdono il domicilio nel corso dell'anno sono tenuti a comunicarlo all'ADISU Puglia entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento, presentando copia del nuovo contratto di locazione a titolo oneroso.

A tutti gli studenti fuori sede vincitori di borsa di studio, che scegliendo il posto in alloggio privato rinuncino, già in sede di domanda, all'alloggio nelle residenze ADISU Puglia, come previsto dal DPCM 09/04/2001, art. 9, comma 5, sarà detratta la quota alloggio. Gli studenti fuori sede vincitori di Borsa di Studio e non assegnatari del posto alloggio in una Residenza dell'ADISU Puglia per indisponibilità dei posti, hanno diritto alla quota alloggio di € **1.692,00** su presentazione del contratto di locazione registrato.

Sarà corrisposta la Borsa di Studio “Pendolare” **e non già quella** “Fuori Sede” agli studenti che:

- a) dichiaratisi “Fuori Sede”, non presentino il contratto di locazione entro i termini stabiliti oppure incompleto anche di uno solo dei dati richiesti;
- b) abbiano il domicilio presso la sede del corso frequentato per una durata inferiore a 10 mesi;
- c) non presentino il modulo obbligatorio di accettazione o non si presentino nelle residenze entro i termini stabiliti per l'assegnazione o rinuncino dopo la pubblicazione delle graduatorie;
- d) rinuncino al posto alloggio già assegnato o incorrano nella revoca dello stesso durante il periodo di assegnazione;
- e) non comunichino all'ADISU Puglia, entro 45 giorni dal cambio del domicilio, il verificarsi dell'evento e non presentino anche copia del nuovo contratto di locazione a titolo oneroso;
- f) considerati “Fuori Sede” lascino o perdano il domicilio a titolo oneroso.

TITOLO II REQUISITI

Art. 9 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI REQUISITI ECONOMICI

Le condizioni economiche dello studente, riportate nella certificazione relativa al calcolo della situazione economica e patrimoniale (I.S.E.E.U.), sono individuate sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, della natura e dell'ammontare del reddito e della situazione patrimoniale.

La certificazione ISEE, qualora tenga conto di specifici criteri definiti dalle norme sul diritto allo studio, è denominata I.S.E.E.U. ed è rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale.

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è definito come il reddito complessivo dei membri del nucleo familiare dello studente, ai fini IRPEF, incrementato del 20% del valore dell'indicatore della condizione patrimoniale (I.C.P.), prodotto e risultante alla data del 31/12/2010.

I redditi dei fratelli e delle sorelle dello studente, considerati parte del nucleo familiare, concorrono alla formazione dell'indicatore della situazione reddituale (I.S.R.) nella misura del 50%.

Redditi negativi

Qualora i valori relativi ad ogni singolo componente, presi in considerazione ai fini del calcolo del reddito e della condizione patrimoniale, fossero negativi, tali valori sono considerati pari a zero.

Soglie Economiche

I.S.E.E.U: ai fini dell'ottenimento dei benefici del presente bando, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria, riferito ai componenti il nucleo familiare, non potrà superare il limite massimo di € **17.000,00** per l'anno 2010.

I.S.P.E.U: ai fini dell'ottenimento dei benefici del presente bando, il valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria, riferito ai componenti il nucleo familiare, non potrà superare il limite massimo di € **31.000,00** per l'anno 2010.

Anni successivi con condizioni economiche invariate

Gli studenti iscritti al secondo e terzo anno di tutti i corsi, idonei al concorso per il conferimento di borse di studio per l'a.a. 2010/2011, non sono tenuti a sottoscrivere una nuova autocertificazione delle condizioni economiche, a condizione che queste ultime o la composizione del nucleo familiare non siano mutate in misura tale da far venir meno il diritto al beneficio (I.S.E.E.U non superiore € 17.000,00 per l'anno 2010 e I.S.P.E.U non superiore a € 31.000,00 per l'anno 2010) o da modificare la fascia di reddito di appartenenza (Fascia A inferiore o uguale a € 11.500,00, fascia B compresa tra € 11.501,00 e € 17.000,00).

DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Sono considerati appartenenti al nucleo familiare il richiedente e tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, compaiono nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Lo studente figlio di genitori separati legalmente o divorziati, dovrà dichiarare la condizione economica complessiva del nucleo familiare nel quale risulta inserito anagraficamente, anche nel caso in cui i genitori abbiano stati di famiglia e residenza separati, compreso anche l'ammontare dell'assegno di mantenimento percepito dal genitore affidatario. Qualora non esista atto formale di separazione o di divorzio, lo studente dovrà dichiarare la condizione familiare ed economica complessiva del genitore non convivente sommata a quella del proprio nucleo familiare.

Qualora lo studente sia coniugato e non vi sia sentenza di separazione o di divorzio, il coniuge, indipendentemente da qualsiasi risultanza anagrafica, viene considerato inserito nel nucleo familiare di appartenenza dello studente richiedente.

Studenti con Nucleo Familiare Indipendente

Lo studente è considerato nucleo familiare indipendente quando ricorrono **entrambi** i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro e comunque non presso parenti di ogni ordine e grado;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 7.369,75 per l'anno 2009, € 7.484,10 per l'anno 2010 e con riferimento al nucleo familiare di una persona.

Nel caso in cui non ricorrano entrambi i requisiti per essere considerato indipendente, lo studente è tenuto a integrare la sua condizione economica con quella del nucleo familiare d'origine.

Studente orfano di entrambi i genitori

Allo studente orfano di entrambi i genitori non si applicano le restrizioni che la condizione di studente indipendente comporta. Per l'inserimento in graduatoria verrà valutata la sua condizione economico-patrimoniale rinveniente dai redditi percepiti a qualsiasi titolo nell'anno d'imposta 2010 e dai patrimoni posseduti al 31/12/2010.

Casi con nucleo familiare composto dal solo studente

Lo studente che non abbia i requisiti, per essere considerato indipendente, può comunque presentare una certificazione ISEEU relativa unicamente alla sua condizione economica solamente se:

- appartiene ad un ordine religioso o ad una comunità d'accoglienza,
- è sottoposto a regime di detenzione;
- si è coniugato e successivamente separato.

Per i casi su menzionati, alla domanda di borsa deve essere allegata idonea documentazione comprovante la condizione familiare dello studente.

Studente dei Corsi di Dottorato di Ricerca

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.

Art. 10 REQUISITI DI MERITO

PRIMO ANNO

Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

Viene richiesto il solo possesso del diploma di Scuola Superiore.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente avrà acquisito almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2012.

Tali studenti, per concorrere al Bando di Concorso "Borse di Studio" a.a. 2012/2013, dovranno aver acquisito, entro il 10 agosto 2012, i crediti necessari nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto di ammissione ai corsi.

Corsi di laurea specialistica e laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004)

Viene richiesto il riconoscimento di almeno 150 crediti, senza l'utilizzo del bonus, entro il 10 agosto 2011, conseguiti nel corso delle lauree di primo livello.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente avrà acquisito almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2012.

Tali studenti, per concorrere al Bando di Concorso "Borse di Studio" a.a. 2012/2013, dovranno aver acquisito, entro il 10 agosto 2012, i crediti necessari nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto di ammissione ai corsi.

Dottorato di Ricerca

Viene richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per l'ammissione al 2° anno di corso.

Scuole di Specializzazione

Viene richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per l'ammissione al 2° anno di corso.

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

I requisiti di merito si calcolano a partire dall'anno di prima immatricolazione presso qualsiasi Ateneo italiano.

Al fine del computo degli anni di iscrizione non si terrà conto di:

1. L'anno di svolgimento del servizio civile;
2. Per le studentesse l'anno di nascita di ciascun figlio;
3. Gravi e prolungate infermità certificate.

I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Corsi di Laurea

Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea, lo studente dovrà possedere i seguenti requisiti di merito:

- per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2011, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2011;

- per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto 2011.

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente dovrà possedere i seguenti requisiti di merito:

- per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2011, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2011;
- per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto 2011;
- per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto 2011;
- per il sesto anno, 245 crediti entro il 10 agosto 2011;
- per l'ultimo semestre, ulteriori 55 crediti entro il 10 agosto 2011.

Corsi di Laurea Specialistica e Laurea Magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004)

Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica o di laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004), lo studente dovrà possedere i seguenti requisiti di merito:

- per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto 2011, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
- per l'ulteriore semestre, 80 crediti entro il 10 agosto 2011.

Solo per i corsi di laurea specialistica di 2° livello dell'Università degli Studi di Bari, di:

1. Biologia ambientale ed evolutiva;
 2. Biologia cellulare e molecolare;
 3. Scienze biosanitarie;
 4. Biotecnologie alimentari e vegetali;
 5. Biotecnologie mediche e medicina molecolare;
 6. Biotecnologie industriali.
- per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2011, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
 - per l'ulteriore semestre, 43 crediti entro il 10 agosto 2011.

Accademie di Belle Arti

Gli studenti iscritti alle Accademie aventi sede nel territorio pugliese devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai corsi, come previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni e i crediti previsti dall'allegata tabella "A".

Corsi di Dottorato di Ricerca

Viene richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento di Ateneo.

Scuole di Specializzazione

Viene richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento.

Conservatori

Gli studenti iscritti sia al primo anno che ad anni successivi ai Conservatori di Musica aventi sede nel territorio pugliese devono possedere i requisiti di merito previsti dall'allegata tabella "C".

Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%

Per concorrere alla Borsa di Studio, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi attivati dall'Università dovranno aver superato entro il 10 agosto 2011 il numero dei crediti formativi riportati nella tabella "B", parte integrante del presente bando.

La durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi di laurea è di nove semestri, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004), di tredici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale, di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico esennale.

Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato e/o conseguito, alla data del 10 agosto 2011, i crediti previsti dalla tabella "B".

NOTA BENE – Gli studenti diversamente abili iscritti al I anno dei vari corsi di laurea dovranno acquisire minimo 12 crediti entro il 10 agosto 2012 per ottenere l'erogazione dell'intero importo della borsa di studio. Qualora i predetti crediti fossero acquisiti entro il 30 novembre lo studente avrà diritto al 50% dell'importo spettante.

Studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale

Per i crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale si terrà conto, ai fini della valutazione del merito, di quanto formalmente riconosciuto e certificato dagli Atenei.

TABELLA "A"

Merito per studenti iscritti nell' a.a. 2011/2012 alle Università, al Politecnico e alle Accademie di Belle Arti

Requisiti di merito da conseguire entro il 10 agosto 2011			
Laurea triennale di 1° livello	Laurea specialistica/magistrale di 2° livello	Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (6 anni)
1° anno: non previsti requisiti di merito 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti Ulteriore semestre: 135 crediti	1° anno: laurea di primo livello ovvero 150 crediti riconosciuti nella triennale 2° anno: 30 crediti Ulteriore semestre: 80 crediti	1° anno: non previsti requisiti di merito 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti 4° anno: 135 crediti 5° anno: 190 crediti Ulteriore semestre: 245 crediti	1° anno: non previsti requisiti di merito 2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti 4° anno: 135 crediti 5° anno: 190 crediti 6° anno: 245 crediti Ulteriore semestre: 300 crediti
Oltre l'acquisizione del numero minimo di crediti, è necessario il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, per ottenere l'iscrizione al successivo anno di corso.			

Per la domanda di borsa di studio e alloggio per gli anni successivi della laurea specialistica/magistrale lo studente, nel computo totale dei crediti, non deve inserire quelli derivanti da debiti formativi.

TABELLA “B”

Merito per studenti diversamente abili iscritti nell’ a.a. 2011/2012 alle Università, al Politecnico e alle Accademie di Belle Arti

Requisiti di merito da conseguire entro il 10 agosto 2011			
Laurea triennale di 1° livello	Laurea specialistica/magistrale di 2° livello	Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (6 anni)
1° anno: non previsti requisiti di merito 2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 1° FC: 81 crediti Ulteriore semestre: 108 crediti	1° anno: laurea di primo livello ovvero 150 crediti riconosciuti nella triennale 2° anno: 18 crediti 1° FC: 48 Ulteriore semestre: 72 crediti	1° anno: non previsti requisiti di merito 2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 4° anno: 81 crediti 5° anno: 114 crediti 1° FC: 147 Ulteriore semestre: 180 crediti	1° anno: non previsti requisiti di merito 2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 4° anno: 81 crediti 5° anno: 114 crediti 6° anno: 147 crediti 1°FC: 180 Ulteriore semestre: 213 crediti
Oltre l’acquisizione del numero minimo di crediti, è necessario il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all’atto dell’ammissione ai corsi, per ottenere l’iscrizione al successivo anno di corso.			

TABELLA “C”

Merito per studenti iscritti ai Conservatori della Regione Puglia nell’a.a. 2011/2012

I LIVELLO
1° anno – ACCESSO solo parametri di reddito ISEEU e patrimoniali ISPEU
SALDO acquisizione al 30 novembre 2012 di 35 crediti con la media di 28/30
2° anno – ACCESSO acquisizione al 30 novembre 2011 di minimo 40 crediti con la media di 28/30
3° anno – ACCESSO acquisizione al 30 novembre 2011 di minimo 100 crediti con la media di 28/30
II LIVELLO
1° anno – ACCESSO solo parametri di reddito ISEEU e patrimoniali ISPEU
SALDO acquisizione al 30 novembre 2012 di 35 crediti con la media di 28/30
2° anno – ACCESSO acquisizione al 30 novembre 2011 di minimo 40 crediti con la media di 28/30
II LIVELLO ABILITANTE
1° anno – ACCESSO solo parametri di reddito ISEEU e patrimoniali ISPEU
SALDO acquisizione al 30 novembre 2012 di 60 crediti con la media di 29/30
2° anno – ACCESSO acquisizione al 30 novembre 2011 di minimo 60 crediti con la media di 29/30
SALDO acquisizione al 30 novembre 2012 di 120 crediti con la media di 29/30

Art. 11 BONUS

Per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito di cui all’art. 10, gli studenti possono utilizzare, una sola volta nel corso degli studi, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti e certificati dalle Università, un bonus maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus non è inserito nella formula del calcolo del coefficiente di merito.

Nel caso in cui il bonus non sia stato utilizzato per intero nell'anno accademico di riferimento, la sola quota residua rimane disponibile negli anni accademici successivi.

N.B. Le quote di bonus annuale non sono cumulabili.

Lo studente iscritto ad anni successivi al primo della laurea specialistica o laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n. 270/2004) può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale fino a un massimo di 15 crediti.

Il bonus non è utilizzabile per il riconoscimento dei 150 cfu per la domanda per il 1° anno dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale.

Art . 12 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI MERITO

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la selezione sarà fatta per ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea, sulla base del merito, tenendo conto del numero dei crediti, degli esami e delle votazioni conseguite. In particolare, il coefficiente di merito sarà determinato dal prodotto tra la media delle votazioni ottenute (MVO) e i crediti conseguiti (CC) diviso 60 per il II anno, 120 per il III anno, 180 per il IV anno, 240 per il V anno, 300 per il VI anno secondo la seguente formula:

$(MVO * CC) / \text{numero crediti secondo l'anno di riferimento.}$

Il coefficiente di merito è valutato fino alla seconda cifra decimale, per troncamento delle successive.

Si precisa che:

MVO è calcolata dal rapporto tra la somma delle votazioni ottenute e il numero degli esami sostenuti, **senza tener conto delle idoneità.**

CC rappresenta la somma di tutti i crediti acquisiti e convalidati (esami superati, tirocini, convegni, idoneità ecc.).

L'esame composto da più moduli o da prove scritte e orali, si intenderà superato qualora siano superati tutti i moduli o entrambe le prove.

TITOLO III

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Art. 13 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli studenti, per concorrere ai benefici previsti dal presente bando, pena l'inammissibilità, devono compilare la relativa domanda esclusivamente on-line, ai sensi dell'art. 14, e successivamente presentare la stampa cartacea entro e non oltre le date di seguito indicate:

PRIMO ANNO

COMPILAZIONE DOMANDA ON-LINE

Borsa di Studio e Posto Alloggio:

entro le ore 18.00 del 15/09/2011, per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004) e laurea magistrale a ciclo unico;

Borsa di Studio e Posto alloggio:

entro le ore 18.00 del 16/12/2011, per gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione e dottorato di ricerca e al Conservatorio di Musica.

PRESENTAZIONE CARTACEA

Borsa di Studio e Posto Alloggio:

20/09/2011, per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004) e laurea magistrale a ciclo unico;

Borsa di Studio e Posto alloggio:

21/12/2011, per gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione e dottorato di ricerca e al Conservatorio di Musica.

La stampa cartacea potrà essere consegnata a mano allo SPORTELLO STUDENTI ADISU Puglia della sede di competenza o spedita per posta, esclusivamente con raccomandata, entro e non oltre i termini delle rispettive scadenze (20/09/2011 e 21/12/2011). In tal caso FARA' FEDE LA DATA DI SPEDIZIONE DEL PLICO DESUMIBILE DAL TIMBRO APPOSTO SULLO STESSO DALL'UFFICIO POSTALE.

Il documento "bozza" non è valido come presentazione della stampa cartacea presso la sede ADISU Puglia di competenza.

Gli studenti che sostengono la prova d'ammissione al concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, dottorato di ricerca e specializzazione, devono presentare domanda per concorrere ai benefici previsti dal presente bando entro le suddette date e successivamente dimostrare l'iscrizione all'Università. Gli studenti che non superano la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato sono tenuti a comunicare l'eventuale iscrizione ad altro corso di laurea o la mancata iscrizione.

Conseguimento laurea triennale e iscrizione a laurea specialistica o laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004) (modalità di partecipazione al concorso)

Gli studenti che conseguiranno la laurea triennale nella sessione straordinaria dell'a.a. 2010/2011 e che intendono procedere all'iscrizione per l'a.a. 2011/2012 ad un corso di laurea di II livello, possono partecipare al concorso per Borse di Studio come iscritti al I anno di laurea specialistica o di laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004).

Tali studenti saranno inseriti nella graduatoria del I anno, in attesa della comunicazione comprovante l'effettiva iscrizione al nuovo corso di studi. A tale comunicazione, da trasmettere entro 15 gg. dal conseguimento del titolo di laurea, va allegata la ricevuta d'iscrizione alla laurea di II livello.

ANNI SUCCESSIVI

COMPILAZIONE DOMANDA ON-LINE

Borsa di Studio e Posto Alloggio:

entro le ore 18.00 del 11/08/2011, per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004), laurea magistrale a ciclo unico.

Borsa di Studio e Posto Alloggio:

entro le ore 18.00 del 16/12/2011, per gli studenti iscritti al Conservatorio di Musica, alle Scuole di specializzazione e Dottorato di ricerca.

PRESENTAZIONE CARTACEA

Borsa di Studio e Posto Alloggio:

17/08/2011, per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004), laurea magistrale a ciclo unico.

Borsa di Studio e Posto Alloggio:

21/12/2011, per gli studenti iscritti al Conservatorio di Musica, alle Scuole di specializzazione e Dottorato di ricerca.

La stampa cartacea potrà essere consegnata a mano allo SPORTELLLO STUDENTI ADISU Puglia della sede di competenza o spedita per posta, esclusivamente con raccomandata, entro e non oltre i termini delle rispettive scadenze (17/08/2011 e 21/12/2011). In tal caso FARA' FEDE LA DATA DI SPEDIZIONE DEL PLICO DESUMIBILE DAL TIMBRO APPOSTO SULLO STESSO DALL'UFFICIO POSTALE.

Il documento bozza non è valido come presentazione della stampa cartacea presso la sede ADISU Puglia di competenza.

Art. 14 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di borsa di studio a.a. 2011/2012 deve essere compilata esclusivamente on-line tramite la procedura disponibile sul sito www.adisupuglia.it dell'ADISU Puglia nei seguenti periodi:

- Studenti Anni successivi iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n. 270/2004), laurea magistrale a ciclo unico, dal 01 luglio alle ore 18,00 dell'11 agosto 2011
- Studenti I anno iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n. 270/2004), laurea magistrale a ciclo unico dal 01 agosto alle ore 18,00 del 15 settembre 2011
- Studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, al Dottorato di ricerca e al Conservatorio di Musica dal 15 ottobre alle ore 18,00 del 16 dicembre 2011.

Premessa per la compilazione della domanda:

- a) per avviare la procedura on line è necessario essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail);
- b) la procedura richiederà alcune informazioni relativamente alla documentazione necessaria per presentare la domanda. Pertanto, lo studente dovrà procurarsi la documentazione necessaria, in particolar modo l'attestazione ISEEU riferita ai redditi prodotti nel 2010, rilasciata da un CAF o da un centro abilitato, per la rilevazione della condizione economica (reddito e patrimonio) del nucleo familiare dello studente richiedente i benefici (si ricorda che, solitamente, i CAF non sono aperti nel mese di agosto);
- c) si consiglia vivamente di non procedere alla compilazione della domanda on line negli ultimi giorni di scadenza di proprio interesse per non incorrere in eventuali rallentamenti nell'accesso alla procedura informatica.

Attenzione: dalle ore 18.00 delle date di rispettiva scadenza, la procedura on line non sarà più disponibile per la modifica e/o chiusura della domanda.

I campi obbligatori da riempire nelle procedure di compilazione sono i seguenti:

cognome, nome, sesso, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo e-mail, data di nascita, Comune, Provincia e Stato di nascita, indirizzo, Comune e Provincia di residenza, benefici, dati economici (ISEEU, ISPEU, coefficiente familiare), nucleo familiare, voto del diploma, voto di laurea o 150cfu (per le matricole della specialistica/magistrale), dati universitari (matricola, corso di laurea, anno di corso, anno di prima immatricolazione), merito (numero esami, somma dei voti, numero crediti derivanti da esami, numero crediti derivanti da idoneità, numero totale di idoneità).

Lo studente dovrà procedere alla compilazione della domanda in ogni sua parte e per tutti i suoi moduli secondo quanto previsto dalla “Scheda tecnica per la compilazione della domanda on-line”.

Lo studente dovrà Stampare i fogli componenti la domanda definitiva che si intende consegnare e **apporre la propria firma.**

La domanda, compilata secondo la scheda tecnica e stampata, nonché corredata dalla documentazione di seguito indicata, deve essere spedita o consegnata alla Sede territoriale di competenza entro i termini previsti dall'art. 13

Il documento “bozza” non è valido come presentazione della stampa cartacea presso la sede ADISU Puglia di competenza.

La mancata consegna del modulo di domanda stampato, nei termini e nei modi sopra indicati, comporta tassativamente l'inammissibilità della domanda al concorso.

Con l'invio della DOMANDA CARTACEA STAMPATA, debitamente sottoscritta e completa di copia di un documento valido di riconoscimento, si formalizza: la convalida dei dati dichiarati e forniti on-line (volontà di partecipare ai concorsi, certezza della provenienza dei dati/ fatti di cui il richiedente è a diretta conoscenza, volontà di presentare ricorso/ integrazione dati/inserimento notizie etc.).

I dati dichiarati nella domanda di borsa di studio possono essere rettificati sino alla chiusura della STAMPA CONSIDERATA DEFINITIVA DALLO STUDENTE.

In nessun caso saranno prese in considerazione le domande presentate oltre i termini stabiliti dall'art. 13 **“SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”**.

In caso pervengano più domande afferenti ad uno stesso studente, sarà considerata valida l'ultima pervenuta.

L'ADISU Puglia, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di richiedere successivamente altri documenti, in aggiunta a quelli innanzi prescritti.

La domanda consegnata allo sportello non comporta la presunta completezza della stessa con riferimento ai dati forniti on line e alla documentazione allegata, dal momento che detto esame rientra nella successiva fase procedimentale dell'istruttoria.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- a) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) fotocopia del codice fiscale (è valida anche la tessera sanitaria);
- c) certificazione I.S.E.E.U e I.S.P.E.U. (vedi art.9 Bando borse di studio);
- d) fotocopia del libretto universitario (solo studenti iscritti ad anni successivi);
- e) fotocopia ricevuta del versamento Tassa Regionale dell'importo stabilito dalla Regione Puglia per l'a.a. 2011/2012 intestato all'ADISU Puglia (tranne per la Sede territoriale di Lecce);
- f) fotocopia ricevuta del versamento prima rata di iscrizione all'Università per l'a.a. 2011/2012 (tranne per la Sede territoriale di Lecce);
- g) fotocopia del versamento di € 10,33 sul c/c 9704 intestato al Politecnico di Bari (solo per gli studenti iscritti al Politecnico di Bari, in alternativa a quanto previsto dalla lett. f);
- h) fotocopia del permesso di soggiorno (solo per “Studenti stranieri extracomunitari”) art. 2, comma 6;
- i) fotocopia della documentazione relativa allo stato di famiglia e alla situazione reddituale rilasciata dal Consolato o Ambasciata di pertinenza, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso (solo per studenti stranieri);
- j) fotocopia del contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata non inferiore ai 10 mesi nell'a.a. 2011/2012 (solo per Studenti “Fuori Sede” non destinatari di posto alloggio presso le Residenze ADISU Puglia);
- k) fotocopia certificato di invalidità, come da legge n. 17 del 18/01/1999 (solo per studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%).

E' data facoltà allo studente di presentare, successivamente, la documentazione di cui ai punti:

j) non oltre il 10/11/2011;

e), f), h) non oltre il 31/12/2011.

TITOLO IV BENEFICI MESSI A CONCORSO

Art. 15 BORSE DI STUDIO

Lo studente con valore ISEEU inferiore o uguale a € 11.500,00 è considerato ai fini del presente bando, appartenente alla fascia "A"; lo studente con valore ISEEU compreso tra € 11.501,00 e € 17.000,00 è considerato, invece, appartenente alla fascia "B".

L'importo delle borse di studio per l'a.a. 2011/2012 è così determinato:

STUDENTI "FUORI SEDE"

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa	TOTALE
Fascia "A"	€ 2.419,00	€ 1.692,00	€ 676,00	€ 4.787,00
Fascia "B"	€ 1.601,00	€ 1.692,00	€ 676,00	€ 3.969,00

STUDENTI "PENDOLARI"

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa	TOTALE
Fascia "A"	€ 1.958,00	€ ---	€ 676,00	€ 2.634,00
Fascia "B"	€ 1.278,00	€ ---	€ 676,00	€ 1.954,00

STUDENTI "IN SEDE"

Tipologia	Ammontare in denaro	Alloggio	Mensa	TOTALE
Fascia "A"	€ 1.801,00	€ ---	€ 676,00	€ 2.477,00
Fascia "B"	€ 1.178,00	€ ---	€ 676,00	€ 1.854,00

La quota della Borsa di Studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.

L'importo della quota in denaro della Borsa di Studio è incrementato del 25% nel caso di studente diversamente abile con invalidità pari o superiore al 66%.

Art. 16 SERVIZI ABITATIVI

L'Agenzia mette a disposizione 1.563 posti letto in tutta la regione distribuiti secondo la tabella A

Tabella A

BARI - UNIVERSITA'	866
BARI - POLITECNICO	168
FOGGIA	125*
LECCE	384**
TARANTO	20***

*Di cui 99 previsti per l'avvio dell'Anno Accademico 2011/2012 nella nuova Residenza di Via Galanti a Foggia.

** Di cui 30 posti a Brindisi.

***E' previsto l'avvio di una convenzione a decorrere dall'A.A. 2011/2012.

L'assegnazione avviene sulla base della graduatoria provvisoria dei posti letto di cui al **“BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO PRESSO LE RESIDENZE ADISU PUGLIA ANNO ACCADEMICO 2011/2012”**.

Art. 17 SERVIZI DI RISTORAZIONE

Gli studenti idonei e/o vincitori di borsa di studio hanno diritto a usufruire del servizio di ristorazione con le modalità indicate nel **“REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE A.A. 2011/2012”** e hanno diritto a un numero di pasti come di seguito elencato:

- 1) Gli studenti in sede, idonei e vincitori, iscritti agli anni successivi e gli studenti vincitori in sede iscritti al primo anno, hanno diritto ad un numero di pasti corrispondente all'importo totale di € 676,00, **tenuto conto del costo del pasto convenzionato in ogni sede territoriale** ;
- 2) Gli studenti pendolari idonei e vincitori, iscritti agli anni successivi e gli studenti vincitori pendolari iscritti al primo anno, hanno diritto ad un numero di pasti complessivi annuo pari a 200. Il costo complessivo dei pasti sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio mensa (€ 676,00) e da una quota integrativa a carico dell'ADISU Puglia.
- 3) Gli studenti fuori sede, idonei e vincitori, iscritti agli anni successivi e gli studenti vincitori fuori sede iscritti al primo anno, hanno diritto ad un numero di pasti complessivi annuo pari a 310. Il costo complessivo dei pasti sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio mensa (€ 676,00) e da una quota integrativa a carico dell'ADISU Puglia.
- 4) Gli studenti idonei fuori sede, pendolari e in sede iscritti al primo anno hanno diritto allo stesso numero di pasti degli studenti borsisti della stessa condizione, al costo di € 2,00 per pasto.
- 5) I suindicati studenti potranno usufruire di una quota aggiuntiva di pasti, da pagare a prezzo intero convenzionato.
- 6) La fruizione del servizio mensa avverrà tramite apposito tesserino con validità dal 01/10/2011 al 30/09/2012, da ritirarsi gratuitamente presso lo SPORTELLO STUDENTI della sede territoriale di competenza.

Art. 18 CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

Gli studenti che risultino borsisti e idonei nelle graduatorie definitive per le borse di studio, hanno diritto ad una integrazione della borsa di mobilità internazionale concessa dall'Università, relativa sia ai programmi promossi dall'Unione Europea, sia ai programmi non comunitari che si svolgono nel corso dell'a.a. 2011/2012.

Il contributo è concesso per una sola volta per ciascun tipo di corso a condizione che:

- a) Lo studente sia risultato borsista o idoneo alla borsa di studio nell'anno accademico nel quale partecipa ai programmi di mobilità;
- b) Il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in uno degli Atenei o altri Istituti di cui all'art.2, comma 2.

Il contributo è pari a € 500,00 per ogni mese di permanenza all'estero, sino ad un massimo di n. 10 mesi (non si considerano frazioni di mese inferiori a 15 giorni). Dall'importo mensile viene dedotto l'ammontare eventuale della borsa di mobilità concessa a valere sui fondi della Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Il rimborso delle spese di viaggio è concesso sino all'importo di € 100,00 per i Paesi europei ed € 500,00 per i Paesi Extraeuropei.

Il contributo deve essere richiesto in sede di presentazione di domanda di partecipazione al concorso di Borsa di studio; non saranno erogati contributi per gli eventuali periodi di permanenza all'estero effettuati oltre quelli previsti in sede di assegnazione della borsa di mobilità (prolungamenti).

Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'ISEEU e dell'ISPEU superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedenti il 40 per cento di tali limiti, e che presentino i requisiti di merito di cui all'art. 10 del presente Bando, può essere concesso dall'ADISU Puglia, un sostegno finanziario per la copertura dei costi di mantenimento per l'ammontare di € 125,00, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di 10 mesi, erogato a condizione che l'Università contribuisca al cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro.

I benefici saranno erogati in un'unica soluzione al termine del periodo di mobilità previa consegna della certificazione dell'Università relativa all'effettivo periodo di permanenza all'estero e del riconoscimento dei crediti conseguiti.

Art. 19 PREMI DI LAUREA

Compatibilmente con le risorse finanziarie presenti in bilancio, gli studenti borsisti che conseguono il titolo di laurea e di laurea specialistica o laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n. 270/2004) nell'a.a. 2011/2012, con votazione pari o superiore a 107/110, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, saranno inseriti in una graduatoria annuale, per Facoltà, approvata nel mese di luglio 2013, per una integrazione della borsa in danaro pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

Nelle Facoltà in cui coesistono corsi triennali e magistrali a ciclo unico, le risorse saranno attribuite proporzionalmente al numero degli idonei iscritti a ciascun corso.

La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri, elencati per ordine di priorità:

- voto di laurea conseguito;
- attestazione ISEEU.

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'ADISU Puglia, dovrà essere inoltrata alla Sede territoriale di competenza, corredata dal certificato di laurea:

- entro il **30 giugno 2013**, per chi consegua il titolo dal 01/06/2012 al 31/05/2013.

Il beneficio potrà essere richiesto solo una volta (o al conseguimento della laurea triennale o di quella specialistica/magistrale).

Art. 20 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO

La tassa regionale, ai sensi della L.R. n.18/07, art. 32, deve essere obbligatoriamente versata:

- dagli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004), di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 04/08/1999, n. 368), di dottorato di ricerca, attivati dall'Università, ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210, art. 4;
- dagli studenti iscritti ai corsi aventi valore legale, attivati prima dell'applicazione del D.M. 03/11/1999, n. 509, e da coloro che, avendo conseguito un Diploma Universitario, si iscrivono ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n.270/2004), di laurea magistrale a ciclo unico e di specializzazione;

- dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99, per l'accesso ai quali è previsto il diploma di scuola secondaria superiore.

Sono, altresì, tenuti al pagamento della tassa regionale coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale ai sensi dell'art. 190 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592.

Gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66% sono esentati dal versamento della tassa regionale.

Gli studenti vincitori e gli idonei al concorso per le borse di studio, per l'a.a. 2011/2012 hanno diritto ad ottenere dall'ADISU Puglia il rimborso della tassa regionale versata per lo stesso anno accademico entro il **30 aprile 2012**. Gli idonei aventi diritto al rimborso della tassa regionale troveranno il relativo avviso sia sul sito www.adisupuglia.it sia presso gli uffici dell'ADISU Puglia della sede di appartenenza.

Gli studenti suindicati hanno diritto, altresì, al rimborso delle tasse universitarie versate all'atto della iscrizione - da richiedere alle competenti segreterie delle università di appartenenza - e all'esonero dai successivi versamenti.

TITOLO V GRADUATORIE

Art. 21 RIPARTIZIONE FONDI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

L'ADISU Puglia, per l'anno accademico 2011/2012, mette a concorso un numero di Borse di Studio pari all'ammontare dei fondi allo scopo destinati e rivenienti da:

- gettito della tassa regionale che gli studenti versano al momento dell'iscrizione all'Università;
- somme assegnate dalla Regione Puglia per l'erogazione di Borse di studio;
- quota del Fondo Integrativo Nazionale per Borse di Studio assegnato alla Regione Puglia dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- risorse proprie dell'ADISU Puglia eventualmente disponibili.

Dell'importo totale, il 25% sarà riservato agli studenti iscritti al primo anno di corso, proporzionalmente suddiviso tra il I anno triennale e specialistico/magistrale, in base al numero degli aventi titolo della medesima graduatoria; per gli studenti iscritti al I anno di Dottorato di ricerca, Specializzazione e Conservatorio sarà riservato un importo proporzionalmente suddiviso in base al numero degli idonei alla borsa di studio dell'a.a. 2010/2011; la restante quota sarà ripartita tra ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea in proporzione al numero degli idonei, risultante dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Sarà garantita n. 1 borsa di studio agli studenti, iscritti ad anni successivi, risultati primi nelle graduatorie di ogni anno e di ogni corso.

Sulla base di quanto sopra esposto potrebbe verificarsi l'ipotesi che ci siano studenti idonei ma non assegnatari di borsa, per mancanza di fondi (vedi D.P.C.M. 09/04/2001).

PRIMO ANNO

Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n. 270/2004), di dottorato di ricerca, di specializzazione e Conservatori

Per gli studenti iscritti al primo anno sarà formulata una graduatoria degli idonei distinta per laurea di I livello, di II livello, di dottorato di ricerca, specializzazione e Conservatorio, ordinata in modo crescente sulla base della condizione economica complessiva del nucleo familiare.

A parità di valore ISEEU la precedenza è accordata in base al voto di maturità per gli studenti iscritti ai corsi di I livello e in base al voto di laurea per gli studenti iscritti ai corsi di II livello.

In subordine, la precedenza è accordata in base alla minore età anagrafica.

ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n. 270/2004)

La graduatoria degli idonei sarà ordinata in modo decrescente, sulla base del merito, per ogni anno di corso di ogni singolo corso di laurea, fermo restante il requisito della condizione economica complessiva del nucleo familiare. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche; in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata sulla base della minore età anagrafica.

Dottorato di ricerca

La graduatoria unica sarà ordinata in modo crescente sulla base della condizione economica complessiva del nucleo familiare. In caso di parità, la precedenza è accordata sulla base della minore età anagrafica.

Scuole di specializzazione

La graduatoria degli idonei sarà ordinata in modo decrescente, sulla base del merito, per ciascuna Facoltà, per corso di studio e per ciascun anno di corso, fermo restando il requisito della condizione economica complessiva del nucleo familiare. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche; in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata sulla base della minore età anagrafica.

Conservatori

La graduatoria degli idonei sarà ordinata in modo decrescente, sulla base del merito, per ciascun corso di studio e per ciascun anno di corso, fermo restando il requisito della condizione economica complessiva del nucleo familiare. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche; in caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata sulla base della minore età anagrafica.

Esclusi e trasferimenti

Per gli studenti iscritti al primo anno e agli anni successivi al primo sarà formulato un elenco degli esclusi.

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2011, gli studenti iscritti al I anno e ad anni successivi al primo che si trasferiscono da un corso all'altro nell'ambito dello stesso Ateneo o da altri Atenei, saranno inseriti d'ufficio in coda alla graduatoria del nuovo corso di laurea.

Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%

Ai fini dell'assegnazione dei benefici erogati dall'ADISU Puglia, sarà formulata una graduatoria unica per gli studenti iscritti ai I anno, ordinata sulla base della minore condizione economica; quella degli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sarà formulata sulla base del maggior merito acquisito alla data del 10/08/2011. A tutti gli studenti risultati idonei all'assegnazione dei benefici, è comunque assicurata l'erogazione della borsa di studio.

Per la tutela della privacy i nomi degli studenti diversamente abili, nelle graduatorie pubbliche degli idonei e degli esclusi, saranno sostituiti dal codice della domanda presentata.

La pubblicazione delle graduatorie vale quale notifica agli interessati dell'esito della domanda.

Art. 22 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Gli studenti interessati avranno cura di visionare le graduatorie nelle modalità sotto indicate in quanto non verranno effettuate comunicazioni per posta.

Le graduatorie provvisorie saranno approvate dalle Sedi Territoriali di competenza dell'ADISU Puglia e pubblicate presso i rispettivi albi, nonché sul sito internet www.adisupuglia.it, **entro le date indicate nella tabella che segue.**

Le graduatorie rimarranno affisse per dieci giorni.

Gli studenti potranno presentare ricorso scritto indirizzato al Direttore Generale dell'ADISU Puglia nei modi seguenti:

- a) consegnandolo a mano allo SPORTELLO STUDENTI ADISU Puglia della sede competente;
- b) inviandolo per posta con Raccomandata A/R all'indirizzo dell'ADISU Puglia della sede competente:

Sede di Bari Università: Via G. Fortunato, 4/G - 70125 Bari

Sede di Bari Politecnico: Via Amendola, 165 – 70126 Bari

Sede di Foggia: Via Trieste, 14 – 71121 Foggia

Sede di Lecce: Via Adriatica, 8 – 73100 Lecce

Sede di Taranto: Via G. De Cesare, 100/102 – 74123 Taranto

In caso di spedizione **FARA' FEDE LA DATA DI SPEDIZIONE DEL PLICO DESUMIBILE DAL TIMBRO APPOSTO SULLO STESSO DALL'UFFICIO POSTALE.**

L'ADISU Puglia, esaminati i ricorsi, con provvedimento del Direttore Generale, procederà all'approvazione ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive alle bacheche dello sportello studenti dell'ADISU Puglia della sede di competenza e sul sito internet www.adisupuglia.it **entro le date indicate nella tabella che segue.**

Qualora il ricorso in via amministrativa fosse respinto, lo studente potrà rivolgersi al T.A.R. per la Puglia, nel termine di decadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.

Tali graduatorie avranno anche valore di comunicazione, agli studenti interessati, dell'esito dei suddetti ricorsi.

Tipologia studente	Graduatoria provvisoria	Ricorsi	Graduatoria definitiva
Iscritti ad anni successivi	15 settembre 2011	dal 15 al 30 settembre 2011	14 ottobre 2011
Iscritti al primo anno	28 settembre 2011	dal 28 settembre al 14 ottobre 2011	26 ottobre 2011
Iscritti ai Conservatori, Scuole di Specializzazione e Dottorato di ricerca	10 gennaio 2012	dal 10 al 23 gennaio 2012	30 gennaio 2012

Art . 23 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Qualora lo studente non provveda alla riscossione degli importi emessi a suo favore entro il 31 dicembre 2013 perderà ogni diritto ai benefici assegnati.

Le borse di studio, compatibilmente con la effettiva disponibilità di risorse finanziarie, saranno corrisposte dopo l'approvazione della graduatoria definitiva nei modi seguenti:

ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

- a) per gli studenti vincitori della borsa di studio, iscritti agli anni successivi al primo, l'erogazione avverrà in due soluzioni:
- la prima rata pari al 50% del totale in denaro e servizi entro il **31/12/2011**;
 - l'ulteriore 50% del totale in denaro e servizi entro il **30/06/2012**.
- b) per gli studenti dei Conservatori di Musica, vincitori della borsa di studio e iscritti agli anni successivi al primo, l'erogazione avverrà in due soluzioni:
- la prima rata pari al 50% del totale in denaro e servizi successivamente alla approvazione della graduatoria definitiva;
 - l'ulteriore 50% del totale in denaro e servizi entro il **30/06/2012**, solo per gli studenti del II livello abilitante in base all'art. 10, tabella "C".

PRIMO ANNO

- a) per gli studenti vincitori della Borsa di studio, iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea specialistica e laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n. 270/2004), l'importo della borsa di studio sarà liquidato in un'unica soluzione, previa acquisizione di 20 crediti entro il **10 agosto 2012**. Agli studenti che conseguiranno i 20 crediti entro il **30 novembre 2012** sarà liquidato metà dell'importo in denaro della borsa di studio, mentre i servizi saranno garantiti per tutto l'anno accademico. La presentazione dei crediti deve avvenire entro il 31 gennaio 2013, pena la revoca dei benefici.
- b) per gli studenti vincitori iscritti al primo anno delle Scuole di Specializzazione e Dottorato di Ricerca, la prima rata della borsa di studio sarà erogata dopo l'avvenuta iscrizione, la seconda quando lo studente documenterà di essere in possesso dei requisiti di ammissione al 2° anno di corso.
- c) per gli studenti dei Conservatori di Musica, vincitori della borsa di studio e iscritti al primo anno, l'erogazione della borsa di studio avverrà al conseguimento dei requisiti di merito (si veda l'art. 10 "Requisiti di merito", tabella C)-

All'atto della richiesta del saldo gli studenti dovranno presentare all'ADISU Puglia apposita documentazione dei crediti e delle votazioni effettivamente conseguite.

Allo studente iscritto al primo anno che non avrà conseguito entro il 30/11/2012 i prescritti crediti, la Borsa di Studio sarà revocata e dovranno essere restituiti entro il **31/01/2013**, la quota corrispondente al servizio ristorazione utilizzato e l'importo corrispondente al valore del servizio abitativo eventualmente utilizzato.

E' data facoltà agli studenti partecipanti al Concorso "Borse di Studio" titolari di conto corrente bancario o postale di comunicare il proprio codice IBAN al fine di accelerare le procedure di pagamento. **Lo studente dovrà essere titolare del conto.**

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 CONTROLLI

L'ADISU Puglia controlla la veridicità delle autocertificazioni rese, svolgendo le verifiche necessarie, anche a benefici già erogati, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

I controlli sui dati economici sono effettuati con metodologia a campione che interessa almeno il 20% degli idonei, pur non escludendo che in tempi successivi si possa estendere il controllo a tutti gli idonei.

I controlli sulle condizioni economiche familiari vengono effettuati sia per gli studenti che abbiano presentato l'autocertificazione delle condizioni economiche per l'anno accademico di riferimento, sia per gli studenti che abbiano mantenuto i benefici solo sulla base dei requisiti di merito.

Nell'espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione atta ad accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entità degli stessi, così come previsto dall'art.4, commi 10 e 11, del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Nel caso in cui risulti una discordanza tra quanto accertato e quanto dichiarato, lo studente è invitato a presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto controllo, una dichiarazione giustificativa di tale discordanza. Tale dichiarazione sarà esaminata nel merito dall'Agenzia Territoriale di competenza.

Nel caso in cui le giustificazioni saranno ritenute dall'Agenzia non sufficienti, l'autocertificazione sarà considerata non rispondente a vero e, pertanto, cesserà di produrre i suoi effetti ai fini dell'assegnazione della provvidenza ottenuta e saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 21.

Art. 25 SANZIONI

Nel caso in cui dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai fini della concessione dei benefici, ogni beneficio sarà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre, ai sensi dell'art. 23, L. n. 390/91, verrà disposta una sanzione amministrativa, secondo la normativa vigente in materia, consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita. Nel caso in cui lo studente abbia usufruito anche del posto alloggio, il beneficio sarà revocato e il valore corrispondente al servizio alloggio utilizzato fino al momento della revoca, dovrà essere restituito.

Lo studente perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, inoltre, l'ADISU Puglia è tenuta a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria, affinché questa giudichi la sussistenza di eventuali ipotesi di reato.

Art. 26 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Lo studente che in corso d'anno accademico ottenga una borsa di studio da altro ente, pubblico o privato, rinunci agli studi, si laurei o si trasferisca ad altra sede, che, considerato fuori sede, cambi o perda il domicilio a titolo oneroso, deve darne comunicazione all'ADISU Puglia entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 27 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta dal presente bando, sono destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla assegnazione dei benefici e delle provvidenze a concorso.

Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai fini della partecipazione al presente concorso lo studente è obbligato a fornire i dati richiesti; la mancata presentazione dei dati necessari determina l'esclusione dalle graduatorie.

Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e ad ogni altro soggetto avente diritto *ex lege*.

Art. 28 RINVIO

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti in materia di diritto agli studi universitari.